

## **Avv. Luca Mazzeo**

E-mail: avv.mazzeo@studiomazzeoscafarelli.it  
00197 ROMA - Via Giosué Borsi, 4  
Tel. 06.8085371 - Fax 06.80691983

Roma, 12 novembre 2015

Spett.le  
**FIPPA**

### **OGGETTO: “carbone vegetale”**

Viene chiesto se sia consentito l'utilizzo del carbone vegetale nella produzione di pane in base alla normativa di riferimento europea e nazionale.

Al riguardo, si segnala anzitutto che il “carbone vegetale”, detto anche “attivo”, è il ricavato della legna bruciata mediante pirolisi (processo di decomposizione termica in assenza di ossigeno). Grazie a questo processo le fibre di legno diventano porose, acquisendo la specifica proprietà chiamata “*assorvenza*”.

È riconosciuto dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense come l'unico assorbente per il trattamento di soggetti che abbiano ingerito sostanze tossiche, avendo una superficie capace di produrre legami con le diverse sostanze (organiche e inorganiche): il carbone vegetale trattiene sulla sua superficie porosa liquidi, batteri, gas, patogeni, virus e tossine presenti nel tratto gastrointestinale. Le uniche sostanze che il carbone vegetale non riesce ad eliminare sono il cianuro, la soda caustica, l'alcol etilico, l'alcol metilico, gli integratori di ferro e gli acidi inorganici.

Viene altresì utilizzato anche come integratore alimentare per i soggetti che soffrono di stitichezza e meteorismo.

Ciò nonostante la Legislazione statunitense vieta l'utilizzo del carbone vegetale nei prodotti alimentari.

In Europa, il carbone vegetale viene invece impiegato nel settore alimentare come colorante naturale, rientrando nell'elenco degli additivi consentiti (E153) dal Regolamento UE della Commissione n. 1129 dell'11.11.2011 (cfr., Parte B Elenco di tutti gli additivi 1. Coloranti E 153 - carbone vegetale). Il carbone vegetale, sempre secondo la normativa europea, rientra tra i "coloranti alimentari autorizzati *quantum satis*" (cfr., Parte C Gruppo II).

Il soprarichiamato Regolamento UE n. 1129/2011, infatti, elenca:

= la denominazione dell'additivo alimentare e il suo numero E (come detto, il carbone vegetale è indicato come E153),

= gli alimenti ai quali può essere aggiunto,

= le condizioni del suo impiego,

= le restrizioni alla vendita diretta al consumatore finale.

Secondo quanto indicato nella Tabella 2 di detto Regolamento (*Alimenti in cui non può essere autorizzata la presenza di un colorante in virtù del principio del trasferimento di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1333/2008*), il carbone vegetale, quale colorante appunto, non può essere presente nella farina e negli altri prodotti della macinazione e amidi (13) e nel pane e prodotti simili (14).

Ai sensi, poi, della Parte E del Regolamento (*Additivi alimentari autorizzati e condizioni del loro uso nelle categorie alimentari*), il carbone vegetale - nella categoria 7 (*prodotti da forno*) - può essere utilizzato unicamente per i "prodotti da forno fini".

Alla luce di tali disposizioni, oltre che della normativa nazionale (secondo cui è denominato "pane" il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune - cfr., art. 14, comma I, della Legge n. 580/1967), non è corretta la denominazione di "pane al carbone vegetale", non essendo consentito l'impiego di tale additivo/colorante nella produzione del "pane".

Così come, essendo espressamente vietato, nemmeno potrebbe a rigore parlarsi di “farina al carbone vegetale”.

È quindi vietata la denominazione di “pane al carbone vegetale”, mentre è consentita la produzione di “prodotti da forno fini al carbone vegetale” (cfr., art. 1, punto 2, lett. f) del Regolamento UE n. 1129/11) con l’aggiunta del carbone vegetale sempre che si tratti di ingrediente caratterizzate anche nel rispetto delle previsioni normative relative al cosiddetto “QUID” (Reg. UE n. 1169/2011).

Naturalmente si rivela assolutamente inopportuno l’utilizzo in fase di vendita di claims salutistici che se riferibili al carbone vegetale in se e per se considerato, allo stato non possono essere riferiti all’impiego dello stesso nella preparazione di prodotti alimentari.

Per completezza si aggiunge che, non potendosi definire “pane” il prodotto ottenuto con l’impiego del carbone vegetale, l’IVA da applicare ai prodotti rinvenibili in commercio contenenti tale additivo avrà l’aliquota del 10%, e non quella agevolata del 4%.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, invio cordiali saluti.

f.to (*Avv. Luca Mazzeo*)